

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

PROVINCIA DI VERCELLI



REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE I CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE DESTINABILI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE

(Art. 45 del D.lgs n. 36/2023, come da ultimo modificato dall'art. 16 del D.lgs n. 209/2024 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 73/2025)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.06.2025

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Quantificazione e destinazione delle risorse

Art. 4 - Individuazione dei soggetti aventi titolo alla ripartizione dell'incentivo

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

Art. 6 - Termini per le prestazioni

Art. 7 - Penali

Art. 8 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 9 - Importo massimo annuale delle somme erogabili

Art. 10 - Incremento della quota del 20%

Art. 11 - Ore di lavoro straordinario

Art. 12 - Informazione e confronto

Art. 13 - Applicazione, abrogazione, norma transitoria e rinvio

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri di riparto delle risorse per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste e disciplinate dal D.lgs n. 36/2023 – recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici”, di seguito indicato come “Codice” – e, in particolare, dall'art. 45 come da ultimo modificato dall'art. 16 del D.lgs n. 209/2024 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.L. n. 73/2025.
2. Fatto salvo quanto indicato nell'art. 13, il presente regolamento trova applicazione per le attività compiute nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture successivi al 1° gennaio 2025, in conformità alle modifiche introdotte al Codice dal D.lgs n. 209/2024. Nello specifico, esso trova applicazione con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo il 31.12.2024 e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in relazione ai quali, alla data del 31.12.2024, non siano stati ancora inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Gli incentivi da remunerare con le risorse indicate nell'art. 1 sono riconosciuti nei soli casi in cui, nell'ambito di un progetto di cui ai successivi commi, lo svolgimento delle seguenti funzioni tecniche, previste dall'allegato I.10 al Codice, avvenga attraverso il personale proprio del Comune ovvero anche attraverso il personale proprio della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) a cui fa capo eventualmente il medesimo Comune:
 - Responsabile Unico del Progetto (RUP);
 - Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - Redazione del progetto esecutivo;
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - Predisposizione dei documenti di gara;
 - Direzione dei lavori;
 - Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - Direzione dell'esecuzione;
 - Collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - Collaudo tecnico-amministrativo;
 - Regolare esecuzione;
 - Verifica di conformità;
 - Collaudo statico;
 - Coordinamento dei flussi informativi svolto dal relativo coordinatore che di norma coincide con il RUP;
 - Collaboratori dei suddetti soggetti.
2. A seguito delle modifiche introdotte al Codice dalle disposizioni citate nell'art. 1, comma 1, gli incentivi suddetti sono corrisposti anche al personale con qualifica dirigenziale. Al riguardo si dà atto che nell'ambito del personale proprio del Comune non ci sono dipendenti con tale qualifica ma Responsabili di Servizio/EQ nominati dal Sindaco, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs n. 267/2000.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 citato nel comma 1 fosse abrogato o sostituito, il riferimento alle attività tecniche oggetto di incentivazione andrà fatto in base a quanto stabilito dal nuovo allegato o

da altra disposizione.

4. Per le finalità di cui al comma 1, nel caso di lavori pubblici, per progetto si intende il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo di cui all'art. 41, comma 1, e all'allegato I.7 del Codice, nel caso invece di servizi e/o forniture per progetto si intende il progetto articolato in un unico livello previsto dal medesimo art. 41, comma 12, e dal medesimo allegato I.7.
5. Gli incentivi sono riconosciuti per i progetti di cui sopra, completi in ogni loro parte, d'importo pari o superiore ad € 40.000,00 che siano stati formalmente approvati e ciò quand'anche fossero poi assegnati mediante affidamento diretto in applicazione dell'art. 50 del Codice.
6. Per i progetti di servizi e/o forniture gli incentivi sono riconosciuti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione e, quindi, solo nei casi di procedure relative a servizi e forniture di particolare importanza, come definite dall'allegato II.14 al Codice.
7. Gli incentivi sono corrisposti per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dei lavori o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
8. Oltre che per gli appalti gli incentivi sono riconosciuti anche per le concessioni, il partenariato pubblico-privato e gli accordi quadro. In particolare:
 - a) nelle concessioni e nel partenariato pubblico-privato l'incentivo è calcolato sul relativo valore che è determinato ai sensi dell'art. 179, commi 1 e 2, del Codice, sempre che le attività svolte rientrino tra quelle indicate nel comma 1;
 - b) negli accordi quadro l'incentivo è calcolato sull'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere quindi a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che, i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo e fermo restando che le attività svolte rientrino tra quelle indicate nel comma 1.
9. Sono esclusi dagli incentivi:
 - a) i lavori, i servizi e le forniture che non comportino una preventiva attività di progettazione e, in generale, tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa;
 - b) gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
 - c) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi del suo art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i servizi e le forniture per le quali non sia nominato il direttore dell'esecuzione;
 - g) i lavori, i servizi e le forniture, indipendentemente dal loro valore, in caso di affidamenti in house.
10. È fatta salva la facoltà del Comune di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 3 **Quantificazione e destinazione delle risorse**

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli lavori, servizi e forniture, il Comune destina risorse finanziarie incentivanti le funzioni tecniche di cui all'art. 2 in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, comprensivi degli oneri sulla sicurezza e al netto dell'I.V.A. di legge.
2. In particolare, per i lavori la destinazione delle risorse suddette è effettuata tenuto conto delle classi

di importo e percentuali stabilite nella tabella allegato “A” al presente regolamento mentre per i servizi e le forniture la stessa destinazione è effettuata tenuto conto delle classi di importo e percentuali stabilite nella tabella allegato “B” al presente regolamento.

3. L’80% delle risorse come sopra calcolato è ripartito, per ciascun progetto di lavori, servizi o forniture tra i soggetti incaricati per lo svolgimento delle funzioni tecniche indicate nell’art. 2, comma 1, con le modalità e i criteri definiti dal presente regolamento. Le relative somme sono comprensive dell’I.R.A.P. e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune.
4. Il restante 20% delle medesime risorse, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte del Comune di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e l’efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. L’importo delle risorse non è soggetto ad alcun aggiornamento o modificazione qualora in sede di affidamento si verificassero dei ribassi.
6. Lo stesso importo è invece aggiornabile o modificabile in presenza di varianti in corso d’opera in aumento – ossia, che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura – che si rendono necessarie per circostanze imprevedibili [art. 120, comma 1, lett. c), del Codice] e che non dipendono da una carenza progettuale o di programmazione, da errori, omissioni, carenza e/o insufficienza di indagini preliminari e, in generale, da inadeguata valutazione.
7. Le somme occorrenti per la quantificazione e destinazione delle risorse finanziarie incentivanti le funzioni tecniche sono previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del progetto di ciascun lavoro, servizio o fornitura.
8. Sino ad eventuali e diverse disposizioni, gli impegni e le liquidazioni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui al presente regolamento sono regolati dal principio contabile allegato 4/2, punto 5.2, al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.
9. Nell’ipotesi in cui l’acquisizione si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzata da un completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Art. 4 **Individuazione dei soggetti aventi titolo alla ripartizione dell’incentivo**

1. Per ciascun progetto di lavori, servizi e forniture l’80% delle risorse di cui all’art. 3, comma 3, è ripartito tra i soggetti incaricati per lo svolgimento delle funzioni tecniche indicate nell’art. 2, comma 1.
2. L’incarico dell’attività di RUP, qualora non fosse già previsto negli atti programmati dell’Ente, è assegnato con proprio provvedimento dal Responsabile del Servizio/EQ al quale è ascritto il progetto di lavori, servizi o forniture di cui di cui all’art. 2, comma 4.
3. Ai fini del comma 2, il Responsabile del Servizio/EQ di riferimento provvedere ad assegnare l’incarico di RUP a sé o ad altro dipendente del proprio settore, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui avviene la nomina. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

4. Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione di cui al comma 3, è considerato RUP il Responsabile del Servizio/EQ di riferimento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.
5. Fatto salvo quanto indicato nei commi 10 e 11, gli affidamenti delle restanti attività indicate nell’art. 2, comma 1, sono conferiti – con provvedimento del Responsabile del Servizio/EQ di cui al comma 2, sentito il RUP, qualora diverso – a dipendenti del proprio settore, anche a tempo determinato, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui avviene la nomina, garantendo, ove possibile, un’opportuna rotazione tra gli stessi dipendenti.
6. Lo stesso Responsabile del Servizio/EQ può, con proprio provvedimento, modificare o revocare gli incarichi conferiti in ogni momento, sentito il RUP, qualora diverso. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l’attribuzione dell’incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento di nomina assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dall’art. 35-bis del D.lgs n. 165/2001. Il Responsabile del Servizio/EQ che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza di tale circostanza acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva da parte degli interessati. Le dichiarazioni sostitutive sono trasmesse al servizio personale che provvederà per la successiva verifica anche a campione.
9. Il provvedimento di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) l’importo complessivo del progetto di lavori, servizi o forniture;
 - a) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di cui all’art. 2, comma 1;
 - b) i termini delle prestazioni di cui all’art. 6.
10. Nell’attribuzione degli incarichi di cui trattasi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri servizi/settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro servizio/settore, il relativo provvedimento è adottato previo assenso del Responsabile del Servizio/EQ coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all’opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L’espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
11. In caso di attività svolta dalla CUC o dalla SUA alle quali fa capo eventualmente il Comune, al personale delle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente regolamento. La quota è assegnata su richiesta della CUC/SUA che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 2, comma 1. La quota assegnata alla CUC/SUA è portata in detrazione a quella spettante al personale del Comune le cui funzioni sono state trasferite alla stessa CUC/SUA. Il trasferimento dell’incentivo alla C.U.C./S.U.A. è effettuato dal Responsabile del Servizio/EQ di riferimento, secondo le modalità definite in sede di costituzione o adesione alla CUC/SUA o da concordarsi con la stessa CUC/SUA.

Art. 5
Ripartizione dell’incentivo

1. La ripartizione dell’incentivo tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle attività incentivabili di

cui all'art. 2, comma 1, è effettuata in base ai seguenti criteri:

- a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni del profilo professionale in cui sono inquadrati;
 - c) complessità dei lavori/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. In applicazione dei suddetti criteri, per gli affidamenti riguardanti i lavori pubblici l'incentivo è attribuito secondo la ripartizione indicata nella tabella allegato "C" al presente regolamento mentre per gli affidamenti riguardanti servizi e/o forniture lo stesso incentivo è attribuito secondo la ripartizione indicata nella tabella allegato "D" al presente regolamento. Le aliquote previste nelle predette tabelle costituiscono limiti massimi inderogabili. Resta inteso che le prestazioni eventualmente affidate, ove consentito, a soggetti esterni all'organico comunale, determinano la corrispondente esclusione dall'incentivo per le aliquote corrispondenti e la quota parte relativa va ad incrementare le risorse di cui all'art. 3, comma 4.
 3. Sia per gli affidamenti di lavori pubblici che per quelli di servizi e/o forniture, in caso di attività svolta dalla CUC/SUA a cui fa capo eventualmente il Comune, si applica quanto previsto nell'art. 4, comma 11.
 4. Si precisa che, nel caso in cui al medesimo dipendente fossero assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito dello stesso lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, sono cumulabili tra loro.

Art. 6 Termini per le prestazioni

1. Nei provvedimenti di conferimento degli incarichi di cui all'art. 4, il Responsabile del Servizio/EQ di riferimento, su proposta del RUP qualora diverso, deve indicare i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della singola procedura di affidamento. I termini per la direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore. I termini per il collaudo e la verifica di conformità coincidono, invece, con quelli previsti dalle norme applicabili in materia ed in particolare con quelli previsti dall'art. 116 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
2. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 7 Penali

1. Il Responsabile del Servizio/EQ di riferimento, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni commessi da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 2, comma 1. Per errori od omissioni si intendono:
 - a) l'inadeguata valutazione dello stato di fatto;
 - b) la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed amministrativa vincolante da applicare al caso concreto;
 - c) il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta;
 - d) la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione di atti ed elaborati.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi di esecuzione delle attività rispetto a quelli indicati ai sensi dell'art. 6, con esclusione delle cause previste dall'art. 120, comma 1 del Codice, al RUP, al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione e loro collaboratori si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;

- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del singolo lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione e loro collaboratori e al collaudatore/redattore del certificato di regolare esecuzione), al RUP, al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione e loro collaboratori e al collaudatore, se individuato, o al redattore del certificato di regolare esecuzione si applicano le seguenti penali:
- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto al quadro economico si applicano le penali previste nei commi 2 e 3 maggiorate del 20%:
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione i tempi consequenti alle sospensioni disposte ai sensi dell'art. 121 del Codice.

Art. 8 **Liquidazione dell'incentivo**

1. Fatto salvo quanto indicato negli artt. 9 e 10, la liquidazione dell'incentivo, ripartito ai sensi dell'art. 5, è disposta dal Responsabile del Servizio/EQ di riferimento, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti destinatari dell'incentivo stesso in termini di:
 - a) rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) completezza e conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) competenza e professionalità dimostrate;
 - d) propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. Tale accertamento avviene sulla base di una relazione ad egli presentata dal RUP, qualora diverso, in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
3. Il Responsabile del Servizio/EQ di cui al comma 1 può effettuare l'accertamento ivi indicato e disporre la conseguente liquidazione solo a condizione di non rivestire anche il ruolo di RUP e di non aver svolto attività tecniche oggetto di incentivo, al fine di evitare ogni possibile conflitto di interessi. Ricorrendo tale ipotesi, l'accertamento e la liquidazione sono effettuati dal Responsabile del Servizio/EQ a cui è affidata la gestione del Servizio Finanziario, sentito il RUP. Qualora l'ipotesi in esame riguardi quest'ultimo Responsabile, il soggetto deputato ad effettuare l'accertamento è individuato in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 6 e 8, del codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 82 del 16.07.2024.
4. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.
5. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata nel seguente modo:

- a) all'affidamento di ciascun lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione, progettazione, verifica e affidamento;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudo/regolare esecuzione e verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di per l'attività di programmazione, progettazione, verifica e affidamento;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP.
6. Resta inteso che l'erogazione dell'incentivo in base a quanto previsto nel comma 5, è subordinata alla previa verifica della corretta esecuzione della prestazione incentivata nel periodo di riferimento, come indicato nel comma 1, e non esclude, facendola salva, la ripetizione totale o parziale dell'importo erogato nel caso in cui si verificasse uno degli eventi a cui l'art. 7 collega la riduzione dello stesso importo (incremento dei tempi e/o dei costi).
7. In caso di attività svolta dalla CUC/SUA a cui fa capo eventualmente il Comune, si applica quanto previsto nell'art. 4, comma 11.

Art. 9 Importo massimo annuale delle somme erogabili

1. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno di competenza dal singolo dipendente, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo da egli percepito. Nel caso in cui il Comune adottasse metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'affidamento previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.
2. Il trattamento economico deve essere calcolato in termini di competenza e non di cassa; quindi, con riferimento ai compensi per i quali matura il diritto all'incentivazione e non con riferimento alla effettiva corresponsione.
3. Nel trattamento economico non devono essere considerati i corrispettivi percepiti a titolo di incentivi per funzioni tecniche.

Art. 10 Incremento della quota del 20%

1. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, in tutto o in parte, dai dipendenti incaricati, in quanto non attribuite o affidate a personale esterno all'organico comunale, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 8, comma 1, non sono oggetto di ripartizione e determinano un incremento delle risorse di cui all'art. 3, comma 4.
2. Le risorse di cui all'art. 3, comma 4, sono altresì incrementate dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 7, dalle quote parti dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

Art. 11 Ore di lavoro straordinario

1. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo che, su autorizzazione del Responsabile del Servizio di riferimento, dovesse prestare ore di lavoro straordinario – ritenute necessarie dal RUP,

qualora diverso, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 6 – non ne può richiedere la retribuzione.

2. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano affidati per cause non imputabili al personale stesso.

Art. 12
Informazione e confronto

1. Il Servizio personale del Comune fornirà, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18.07.2013, n. 358.

Art. 13
Applicazione, abrogazione, norma transitoria e rinvio

1. Il presente regolamento, a seguito dell'esecutività della deliberazione che lo approva, fatto salvo quanto indicato nel comma 2, è applicabile dal 1° gennaio 2025, come indicato all'art. 1, comma 2, ed abroga contestualmente la precedente regolamentazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 20.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, garantendo la continuità operativa nella gestione degli incentivi per funzioni tecniche, senza alcuna interruzione amministrativa.
2. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, sono invece applicabili dalla data di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
4. In tali evenienze, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.
5. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data della sua applicazione che, pertanto, saranno erogati seconda la disciplina regolamentare previgente.

TABELLA ALLEGATO A – Affidamenti Lavori Pubblici

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,8%
oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA ALLEGATO B – Affidamenti Servizi/Forniture

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,8%
oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA ALLEGATO C - Ripartizione delle risorse per Affidamenti Lavori Pubblici

Funzioni tecniche	Programmazione 5%	Progettazione 25%	Verifica 8%	Affidamento 25%	Esecuzione 37%	Totale 100%
RUP		2%		9%	9%	20%
Programmazione della spesa per investimenti	3%					3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnica dell'intervento	1%	1%		3%	1%	6%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrativa dell'intervento	1%	1%		2%	1%	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		3%				3%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		6%				6%
Redazione del progetto esecutivo		8%				8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		3%			3%	6%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione			8%			8%
Predisposizione dei documenti di gara				10%		10%
Direzione dei lavori					10%	10%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)					3%	3%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione					3%	3%
Collaudo tecnico-amministrativo Collaudo statico					4%	4%
Regolare esecuzione					2%	2%
Coordinamento dei flussi informativi		1%		1%	1%	3%

TABELLA ALLEGATO D - Ripartizione delle risorse per Affidamenti Servizi/Forniture

Funzioni tecniche	Programmazione 5%	Progettazione 31%	Verifica 8%	Affidamento 25%	Esecuzione 31%	Totale 100%
RUP		2%		9%	9%	20%
Programmazione della spesa per investimenti	3%					3%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnica dell'intervento	1%	1%		3%	1%	6%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrativa dell'intervento	1%	1%		2%	1%	5%
Redazione del progetto (livello unico)		23%				23%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		3%				3%
Predisposizione dei documenti di gara				10%		10%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo					10%	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione					3%	3%
Collaudo tecnico-amministrativo					4%	4%
Regolare esecuzione					2%	2%
Verifica di conformità			8%			8%
Coordinamento dei flussi informativi		1%		1%	1%	3%